

Bruxelles, 24 novembre 2017
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0351 (COD)

14775/17
ADD 1

CODEC 1892
COMER 125
WTO 287
ANTIDUMPING 18
IA 194

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione relativa alla transizione

La Commissione ricorda che il nuovo metodo ha lo scopo di assicurare la difesa costante dell'industria dell'Unione dalle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle derivanti da distorsioni significative del mercato. A tale riguardo essa intende garantire che l'industria dell'Unione non debba sostenere oneri supplementari quando si avvale della protezione prevista dallo strumento antidumping, in particolare nel contesto di possibili domande di riesame in previsione della scadenza presentate dopo l'entrata in vigore del nuovo metodo.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23 e all'interazione con il Parlamento europeo e il Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ogniqualvolta intenda redigere o aggiornare una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio comunichi alla Commissione di ritenere soddisfatte le condizioni per la redazione o l'aggiornamento di una relazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione adotterà le misure opportune e informerà al riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio.

Dichiarazione della Commissione relativa alle relazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base

La Commissione intende avvalersi prontamente della possibilità prevista dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base di redigere relazioni su distorsioni significative, in modo che le parti interessate possano disporre di tali relazioni quando presentano comunicazioni alle quali può applicarsi l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Essa fornirà orientamenti alle parti interessate in merito all'utilizzo di tali relazioni.
